

STATUTO SOCIALE



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

RAGUSA – Via Enzo Baldoni 23 (C.da Pianetti)
Tel. 0932 251377 – Numero verde 800 688083
Fax 0932 259493
Sito Internet: commerfidi.it
Posta Elettronica: info@commerfidisicilia.it
PEC: commerfidi.rg@legalmail.it

Modifiche statutarie approvate
dall' Assemea Straordinaria dei Soci
del 01/12/2017

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 – Denominazione	pag. 6
Articolo 2 – Sede	pag. 6
Articolo 3 – Durata	pag. 6
Articolo 4 – Domicilio dei Soci	pag. 6

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 – Oggetto Sociale	pag. 7
------------------------------	--------

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – PATRIMONIO

Articolo 6 – Capitale Sociale	pag.10
Articolo 7 – Patrimonio	pag.10

TITOLO IV

REQUISITI DEI SOCI – AMMISSIONE – OBBLIGHI – RECESSO, ESCLUSIONE, DECADENZA – LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE – OPERATIVITA'

Articolo 8 – Requisiti dei Soci	pag.12
Articolo 9 – Ammissione	pag.13
Articolo 10 – Diritti e obblighi dei Soci	pag.14
Articolo 11 – Cessazione da Socio	pag.15
Articolo 12 – Recesso	pag.16
Articolo 13 – Esclusione	pag.16
Articolo 14 – Decadenza del Socio	pag.17
Articolo 15 – Liquidazione delle quote	pag.17
Articolo 16 – Operatività	pag.18

TITOLO V

ORGANI DEL CONFIDI

Articolo 17 – Organi Sociali	pag.20
Articolo 18 – L’ Assemblea dei Soci	pag.20
Articolo 19 – Maggioranze costitutive e deliberative	pag.22
Articolo 20 – Diritti di voto e deleghe	pag.22
Articolo 21 – Votazioni – Modalità	pag.23
Articolo 22 – Assemblee separate	pag.23
Articolo 23 – Il Consiglio di Amministrazione	pag.24
Articolo 24 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
Convocazione – Quorum deliberativo – Votazioni – Verbali	pag.26
Articolo 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	pag.27
Articolo 26 – Comitato Esecutivo	pag.30
Articolo 27 – Presidente – Poteri di rappresentanza	pag.30
Articolo 28 – Direttore Generale	pag.31
Articolo 29 – Collegio Sindacale	pag.32
Articolo 30 – Controllo contabile	pag.33

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI E RISERVE

Articolo 31 – Esercizio Sociale	pag.34
Articolo 32 – Destinazione degli utili	pag.34

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE – NORME APPLICABILI

Articolo 33 – Scioglimento e Liquidazione	pag.35
Articolo 34 – Norme applicabili	pag.35
Articolo 35 – Foro	pag.35

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 – Denominazione

1.1. E' costituita una Società cooperativa di garanzia fidi denominata: "**COMMER-FIDI Soc. Coop.**"

Articolo 2 – Sede

2.1. La Società ha sede Sociale in Ragusa.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, sportelli ed uffici in tutto il territorio dello Stato, ferma restando l' acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni.

Articolo 3 – Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

3.2. Potrà essere prorogata nelle forme di Legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell' Assemblea Straordinaria.

Articolo 4 – Domicilio dei Soci

4.1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

4.2. Il Socio è tenuto ad informare tempestivamente la società, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all'ultimo recapito indicato.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 – Oggetto sociale

5.1. La Cooperativa non ha finalità di lucro e si propone di esercitare la propria attività secondo i principi della mutualità prevalente, così come definiti dall' art. 2512 c.c., ovvero svolgendo l' attività stessa prevalentemente in favore dei Soci cooperatori e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

5.2. La Cooperativa si propone di favorire ed assistere le imprese nell'accesso al credito attraverso l'esercizio dell' attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività e dei limiti previsti dalla legge.

5.3. Al fine di conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, la Cooperativa potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

5.3.1. prestare garanzie e/o co-garanzie per favorire la concessione di credito di natura finanziaria, a breve, a medio e lungo termine;

5.3.2. stipulare, con Istituti di Credito e/o altri soggetti operanti nel settore finanziario, accordi finalizzati a disciplinare i finanziamenti per i propri Soci ottenendo migliori condizioni;

5.3.3. richiedere, accettare e ricevere somme di denaro e/o garanzie e concludere ogni tipo di contratto e/o accordo volto esclusivamente a trasferire e/o acquisire protezione con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie e/o derivanti da altre attività Sociali;

5.3.4. concludere accordi che prevedano interventi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione ai finanziamenti garantiti;

5.3.5. promuovere la formazione professionale attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento;

5.3.6. costituire uno o più fondi rischi presso uno o più Istituti di Credito convenzionati;

5.3.7. costituire fondi speciali per l' attuazione di programmi atti a promuovere ed attuare gli scopi Sociali;

5.3.8. concorrere alla costituzione e/o partecipare a fondi interconsortili di garan-

zia e ad Enti, Società ed organizzazioni volti a coordinare o potenziare lo scopo sociale;

5.3.9. aderire a confidi per la garanzia collettiva fidi di secondo grado, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Così come previsto dalla Legge Regionale 11/2005, nel caso di adesione a un confidi di secondo grado la percentuale di ripartizione del rischio tra la Società, il confidi di secondo grado e l'istituto di credito avviene nelle seguenti percentuali massime: 25% (venticinque per cento) a carico della Società, 25% (venticinque per cento) a carico del confidi di secondo grado, ed il rimanente 50% (cinquanta per cento) a carico dell'istituto di credito. La quota minima di partecipazione al capitale sociale del confidi di secondo grado è di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

5.3.10. rilasciare garanzie collettive anche in uno a confidi alla stessa associati;

5.3.11. beneficiare per la realizzazione dell'oggetto Sociale dei contributi previsti dalle Leggi della Regione Siciliana e da ogni altra Legge nazionale o comunitaria, emanata o emananda;

5.3.12. stipulare contratti con le banche e/o altri soggetti operanti nel settore finanziario assegnatari di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i propri Soci al fine di facilitarne la fruizione;

5.3.13. stipulare Convenzioni con Associazioni o Enti;

5.3.14. assistere, anche attraverso appositi servizi di consulenza o professionisti, qualora per la tipologia di assistenza sia richiesta una specifica abilitazione o iscrizione ad albi od elenchi, i propri Soci nella valutazione e/o formulazione di finanziamenti di qualsiasi forma e tipologia, di business plan, di programmi di investimento, di opportunità commerciali, a condizione che ciò sia strettamente finalizzato al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;

5.3.15. più ampiamente, svolgere quei servizi ed esercitare quelle funzioni utili, connessi o comunque strumentali all'oggetto Sociale e previsti dalla normativa di settore.

5.4. Nel rispetto e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare, bancaria, finanziaria o di garanzia, incluse annotazioni, trascrizioni, iscrizioni, che siano funzionali alla realizzazione degli scopi Sociali. Essa potrà assumere partecipazioni in

altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – PATRIMONIO

Articolo 6 – Capitale Sociale

6.1. La Società è a capitale variabile che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalle Leggi vigenti.

6.2. Il Capitale Sociale è suddiviso in quote ciascuna di importo non inferiore a quanto stabilito dalle Leggi vigenti. Le quote devono essere espresse in unità di euro.

6.3. Nessun Socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del Capitale Sociale.

6.4. Al fine di consentire un'adeguata capitalizzazione della Società, al Socio potrà essere richiesta la sottoscrizione ed il versamento di ulteriore Capitale Sociale che potrà essere parametrato alla misura e all' entità della garanzia, co-garanzia e/o degli altri servizi erogati al Socio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

Il Socio potrà altresì contribuire volontariamente alla capitalizzazione della Società.

6.5. La quota è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o vincoli né essere ceduta a terzi con effetto verso la Cooperativa; essa si considera vincolata soltanto a favore della Cooperativa, a garanzia dell' adempimento delle obbligazioni che il Socio contrae nei confronti della Cooperativa.

6.6. Le quote sono trasferibili con effetto verso la Cooperativa solo a seguito di specifico consenso del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento potrà avvenire unicamente a favore di altro Socio o di un terzo che, avendone i requisiti, venga ammesso a Socio. Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata Il provvedimento motivato, che concede o nega l' autorizzazione, deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7 – Patrimonio

7.1. Il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), ovvero al

diverso limite minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

7.2. Il patrimonio sociale è formato da:

– dal Capitale Sociale, costituito:

i) in misura variabile, dalle quote versate dai Soci;

ii) da quote di proprietà della Società, rivenienti dai fondi pubblici ai sensi dell' art. 1 comma 881 Legge 29 dicembre 2006 n. 296, dell' art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell' art. 3 della Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

– dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;

– dai fondi rischi indisponibili;

– dagli utili di esercizio portati a nuovo;

– da ogni altra riserva costituita per obbligo di Legge, del presente Statuto o dei regolamenti;

– dai fondi formati da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da Enti Pubblici o Privati e da una parte degli utili;

– da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatto a favore della Società per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

7.3. Le riserve non potranno essere distribuite tra i Soci.

7.4. L' Assemblea Straordinaria può deliberare la costituzione di riserve in conto futuro aumento di capitale mediante l' utilizzo dei fondi rischi costituiti da versamenti effettuati dai Soci ai sensi del presente Statuto.

TITOLO IV

REQUISITI DEI SOCI – AMMISSIONE – OBBLIGHI – RECESSO, ESCLUSIONE, DECADENZA – LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE – OPERATIVITA’

Articolo 8 – Requisiti dei Soci

8.1. Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

8.2. Possono essere Soci le micro, piccole e medie imprese, così come classificate dalle vigenti normative, commerciali, industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agricole e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività.

Possono altresì assumere la qualità di soci i liberi professionisti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un' attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Possono altresì essere associati alla Cooperativa le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall' Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

8.3. Nel caso in cui il Socio assuma nel tempo la dimensione di grande impresa al fine di evitare potenziali pregiudizi, potrà continuare a fruire delle attività Sociali per il tempo necessario alla loro dismissione.

8.4. Salvo il disposto di cui all'art. 5.3.10, non possono essere ammessi come Soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

8.5. Non possono essere ammessi come Soci le imprese che hanno in corso procedure concorsuali. Il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l' interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

8.6. Nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti, gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della compagine sociale

possono sostenerne l'attività (acquisendo la qualifica di "sostenitori") attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli Organi elettivi della Cooperativa con le modalità stabilite dallo Statuto, purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascuno Organo resti riservata all'Assemblea dei Soci.

Possono partecipare al capitale sociale della Cooperativa, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purchè le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea e la nomina dei componenti degli Organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all' Assemblea.

8.7. L'attività della Cooperativa, come disciplinata dall'art. 5 dello Statuto sociale, è svolta in favore e nell' interesse della collettività dei soci.

8.8. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i Soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. I criteri e le modalità di svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, potranno essere stabiliti da regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c..

Articolo 9 – Ammissione

9.1. Il soggetto, che intende diventare Socio della Cooperativa deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

9.2. La domanda dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Cooperativa e dovrà contenere le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione di volta in volta richieste dalla Società.

9.3. La domanda deve contenere esplicitamente l' obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni contenute nello Statuto della Cooperativa e nei regolamenti e/o delibere approvati in sede assembleare o con deliberazione dell'Organo Amministrativo, di cui deve preventivamente prendere visione.

9.4. L'ammissione di un nuovo Socio, ai sensi dell'art. 2528 c.c., è fatta con deliberazione dell' Organo Amministrativo.

9.5. L'avvenuta ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a

cura degli Amministratori nel libro Soci.

9.6. il Socio ammesso deve sottoscrivere e versare una quota di partecipazione al Capitale Sociale che non potrà essere inferiore al limite minimo e superiore al limite massimo fissato dalla Legge. Dovrà anche versare l'eventuale tassa di ammissione che non sarà in nessun caso rimborsata.

9.7. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

9.8. Le determinazioni assunte dagli Amministratori in merito all'ammissione dei nuovi Soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio dell'esercizio di riferimento.

Articolo 10 – Diritti e obblighi dei Soci

10.1. I Soci hanno diritto di:

10.1.1. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali;

10.1.2. fruire dei servizi e delle prestazioni della Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi sociali;

10.1.3. prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore contabile/società di revisione nella sede della Società;

10.2. I Soci hanno l'obbligo di:

10.2.1. osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;

10.2.2. favorire lo scopo sociale e gli interessi della Cooperativa ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi;

10.2.3. concorrere alla formazione del Capitale Sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle quote nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

10.2.4. concorrere, a cadenza annuale, alla copertura dei costi e delle spese di gestione della Società nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

10.2.5. versare per il servizio di prestazione di garanzia, eventuali depositi cauzionali, contribuzioni a fondi rischi, commissioni di garanzia, Capitale Sociale, fina-

lizzati anche alla preservazione e/o incremento del patrimonio del confidi, comunque in misura non inferiore a 26 (ventisei) euro, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

10.2.6. versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Cooperativa anche per servizi diversi e /o connessi, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

10.2.7. comunicare i dati, le notizie e la documentazione necessarie alla Cooperativa per lo svolgimento delle attività. A titolo esemplificativo, ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti previsti, le vicende straordinarie quali scioglimento, fusioni, scissioni, trasformazioni e/o cessazione dell'attività, affitto/cessione d'azienda, conferimenti, avvio/ammissione a procedure concorsuali; i cambiamenti di denominazione sociale, d'indirizzo di sede legale, di legale rappresentante, i bilanci di esercizio.

Articolo 11 – Cessazione da Socio

11.1. La qualità di Socio si perde:

11.1.1. per le imprese costituite in forma individuale: per recesso, esclusione/decadenza, morte, cessazione dell'impresa;

11.1.2. per le imprese costituite in forma Societaria: per recesso, esclusione/decadenza.

11.2. La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di Socio è annotata, a cura degli Amministratori, nel libro Soci.

11.3. A seguito di detta delibera si produrrà l'automatica compensazione di ogni credito vantato dall'ex socio nei confronti della Cooperativa sino alla concorrenza di ogni credito da quest'ultima vantato nei confronti dell'ex socio.

11.4. Nell'ipotesi in cui alla data di cessazione del rapporto associativo sussistano rapporti mutualistici in capo all'ex socio, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli obblighi e agli impegni assunti compreso gli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi fissati dallo Statuto o dall'Organo Amministrativo. Inoltre le quote versate a titolo di capitale sociale e/o deposito cauzionale e/o fondo rischi non potranno essere rimborsate fino all'estinzione del rapporto mutualistico in quanto ai sensi dell'art. 6.5 si considerano vincolate in favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal

socio nei confronti della stessa Cooperativa in costanza di rapporto.

Articolo 12 – Recesso

12.1. Al socio è consentito il recesso nei soli casi inderogabili previsti dalla legge, purchè risulti estinto ogni rapporto di garanzia. Non sono previste clausole statutarie di recesso.

12.2. Il recesso non può essere parziale.

12.3. Il recesso non può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall' ingresso del Socio nella Cooperativa.

12.4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

12.5. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

12.6. Se non sussistono i presupposti per il recesso, l' Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio.

12.7. Il recesso è efficace nei confronti del socio receduto a far data dalla comunicazione (da operarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata al Socio interessato) del provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra Socio e Società, si applica quanto previsto dall'art. 2532 del c.c..

Articolo 13 – Esclusione

13.1. Può essere escluso il Socio:

13.1.1. che risulti a qualsivoglia titolo moroso nei confronti della Cooperativa e non prima che siano trascorsi giorni quindici dalla formale diffida di pagamento del dovuto;

13.1.2. che si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti Organi o dal rapporto mutualistico;

13.1.3. che abbia perso i requisiti previsti dal presente Statuto per la partecipazione alla Cooperativa;

13.1.4. che con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tenti di svolgere, salvo il disposto di cui agli

artt. 5.3.10 e 8.4, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con la Cooperativa;

13.1.5. che sia condannato con sentenza penale per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

13.1.6. che non abbia partecipato, per un lasso di tempo apprezzabile – in ogni caso non inferiore a 1 (uno) anno–, opportunamente valutato dal Consiglio di Amministrazione in maniera omogenea per tutti i Soci, all'attività sociale con ciò intendendosi l'assenza di richiesta/fruizione di servizi e/o prestazione di garanzie da parte della Cooperativa in uno alla mancata partecipazione alle adunanze dei soci né in proprio né per delega.

13.2. L'esclusione del Socio deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo e deve comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata nonchè annotata a cura dell'organo amministrativo al libro Soci.

Articolo 14 – Decadenza del Socio

14.1. Decade dalla qualità di socio, il socio deceduto, fallito posto in liquidazione (anche volontaria) o cancellato dal Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo è tenuto, senza ritardo, a prendere atto del fatto giuridico che ha determinato la decadenza del socio. La decadenza va annotata a cura dell'Organo Amministrativo al libro Soci.

Articolo 15 – Liquidazione delle quote

15.1. Il rimborso delle quote di Capitale Sociale ridotto in proporzione alle eventuali perdite, deve essere eseguito, dietro richiesta scritta del Socio o dei suoi aventi causa, entro 180 (centottanta) giorni dall' approvazione del bilancio dell' esercizio in cui si è verificato la perdita della qualità di Socio, nei limiti di quanto stabilito nell' art. 2532 del cc..

15.2. Non possono essere liquidate le quote di capitale sottoscritte in misura superiore a loro valore nominale.

15.3. Non può essere rimborsata al Socio la parte di Capitale Sociale formato ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge n. 296 del 29 dicembre 2006, dell' art.

1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell' art. 3 Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche e/o di disposizioni di futura emanazione.

15.4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 (due) anni, il rimborso delle quote di Capitale Sociale, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento), rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

15.5. La richiesta di rimborso delle quote di capitale sociale e di ogni altra somma di spettanza del socio receduto (anche a titolo di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi e/o fondi rischi), escluso o decaduto deve formalizzarsi ad opera dell' interessato ed a pena di decadenza, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia della cessazione del rapporto sociale. In difetto di richiesta o in ipotesi di tardività della stessa, ogni somma spettante all' ex socio a qualunque titolo sarà devoluta a riserva indivisibile della Cooperativa.

15.6. Il Socio può altresì chiedere la liquidazione delle quote di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi ove versate. In questo caso il pagamento della quota di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi deve essere effettuato dietro richiesta scritta del Socio ed entro 180 (centottanta) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

15.7. Per quanto attiene la responsabilità del Socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c..

Articolo 16 – Operatività

16.1. Il richiedente che intende ottenere l'affidamento alle condizioni previste dalle Convenzioni stipulate dovrà inoltrare alla Cooperativa una domanda scritta, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla stessa. La domanda dovrà contenere le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione di volta in volta richieste dalla Cooperativa secondo la procedura operativa in uso.

16.2. L'importo massimo delle garanzie concedibili dalla Cooperativa per ciascuna impresa e/o gruppi di clienti connessi non può superare gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione e comunque i limiti fissati dalla Legge.

16.3. La percentuale di garanzia prestata non potrà di norma essere superiore al

50% (cinquanta per cento). Le condizioni applicate dalla Cooperativa potranno variare secondo la rischiosità della singola operazione. Detti limiti, pur sempre compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, potranno essere conformati ad eventuali Leggi specifiche e/o speciali in materia di sostegno economico e/o con finalità sociali. In presenza di controgaranzia fornita da Medio Credito Centrale, la percentuale di intervento del Confidi in favore della Banca può essere elevata sino all' 80% (ottanta per cento).

16.4. Le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia sono definite in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANI DEL CONFIDI

Articolo 17 – Organi sociali

17.1. Gli Organi sociali della Cooperativa sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Esecutivo, ove istituito;
- l'Amministratore Delegato, ove istituito;
- il Collegio Sindacale.

Tutti gli esponenti aziendali dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge.

Articolo 18 – L'Assemblea dei Soci

18.1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18.2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

18.3. Essa ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio d'esercizio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori e ne determina il compenso;
- c) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- d) decide, su proposta motivata del Collegio Sindacale, in merito alla funzione di revisione legale dei conti nominando un revisore o una società di revisione e fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- e) fissare le direttive di massima del Consiglio di Amministrazione;

f) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione che disciplinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci;

g) trattare e deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello Statuto ed a norma di Legge.

18.4. I Soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell' Assemblea per la discussione di uno o più punti da indicare specificatamente nella richiesta di convocazione. Il Consiglio dovrà procedere alla convocazione dell' Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

18.5. Ai sensi degli artt. 2365 e 2366 c.c., l'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla Legge.

18.6. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- mediante pubblicazione sul quotidiano "La Sicilia" o "Giornale di Sicilia" o "Quotidiano di Sicilia";
- mediante avviso comunicato ai Soci aventi diritto di voto con mezzi che garantiscono la prova dell'avenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- mediante comunicazione recapitata in via telematica o attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali ed informatici, che risulteranno autorizzati ai sensi di Legge.

18.7. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o dal Vice Presidente più anziano di età. In assenza anche di costoro, è presieduta dal componente del Consiglio di Amministrazione presente più anziano. In mancanza, il Presidente viene nominato dall' Assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L' Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla

Società e, ove occorra, due o più scrutatori.

Nel caso di Assemblea Straordinaria o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c.

18.8. All'eventuale convocazione dell'Assemblea dei Soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione. La convocazione deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data della precedente Assemblea.

Articolo 19 – Maggioranze costitutive e deliberative

19.1. Le Assemblee, tanto Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare:

19.1.1. in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai Soci della Cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti in proprio o per delega;

19.1.2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei Soci presenti in proprio o per delega.

19.2. Le deliberazioni relative allo scioglimento anticipato della Società e alla trasformazione del tipo di Società, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole almeno di tanti Soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti all'intera compagine Sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Articolo 20 – Diritti di voto e deleghe

20.1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore delle quote possedute.

20.2. I Soci possono farsi rappresentare soltanto da altri Soci. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) Soci.

20.3. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

20.4. Il voto non può essere delegato agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell' art. 2372, comma 5 c.c..

20.5. Per l'elezione degli Amministratori, fermo restando il diritto all' elettorato passivo spettante a ciascun Socio, ai partecipanti all'Assemblea verrà comunicato l'elenco dei candidati.

Articolo 21 – Votazioni – Modalità

21.1. Le votazioni avvengono per voto palese salvo in ipotesi in cui il voto si esprima per la nomina in cariche elettive.

Articolo 22 – Assemblee Separate

22.1. La Cooperativa svolgerà assemblee separate nei casi previsti dalla legge. In tale ipotesi le Assemblee separate saranno convocate in località site nelle zone territoriali così come determinate dall'organo amministrativo. Le Assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei Soci o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di Soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all' Assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole Assemblee separate. Alle Assemblee separate si applicano le norme stabilite per le Assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell' Assemblea generale. Qualora si tratti di Assemblee territoriali il luogo dell' adunanza deve essere fissato in un Comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell' Assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per le Assemblee dei Soci;
- sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro sog-

getto eletto dall'Assemblea stessa.

Le Assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ognuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere Soci della Cooperativa. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli Amministratori. I delegati saranno portatori, nell'Assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli e contrari, espressi dai Soci partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea separata. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'Assemblea separata. Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato. Ciascun delegato non può rappresentare più di numero venti voti o frazione. Non può essere nominato delegato il Socio che ricopre cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente. Il verbale di ogni singola Assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle Assemblee. All'Assemblea generale possono assistere anche i Soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate. Non spetta loro diritto d'intervento e di voto. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle Assemblee generali si applica il comma 5 dell'art. 2540 c.c..

Articolo 23 – Il Consiglio di Amministrazione

23.1. L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da un numero di Consiglieri variabile, di volta in volta stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, con un minimo di 5 (cinque) componenti ed un massimo di 9 (nove).

23.2. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene previa presentazione di ciascuna candidatura presso la sede legale della cooperativa negli orari di ufficio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci in prima convocazione.

A pena di irricevibilità ciascuna candidatura deve essere accompagnata dalla sottoscrizione del modulo di "presentazione" predisposto a cura della Cooperativa, ad opera di almeno venti soci che siano titolari dell'elettorato attivo.

Eventuali sottoscrizioni multiple ai fini della suddetta presentazione ad opera del

medesimo socio saranno depennate e non calcolate ai fini del raggiungimento del numero minimo sopra indicato.

La presentazione di ciascuna candidatura dovrà altresì essere sottoscritta dal singolo candidato e dovrà essere corredata, sempre a pena di irricevibilità, da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'inesistenza di cause di ineligibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla Legge.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti quei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

Qualora due o più candidati ottengano un eguale numero di preferenze risulterà eletto il più giovane fra i candidati.

23.3. Possono essere scelti quali Amministratori anche non Soci, ma la maggioranza degli Amministratori è scelta tra i Soci.

23.4. Possono rivestire la qualità di Amministratori della Società:

- i Soci titolari di imprese individuali e i liberi professionisti soci della Cooperativa;
- i legali rappresentanti di Società e delle associazioni professionali Socie della Cooperativa;
- i coadiutori dei titolari o procuratori delle Società, Soci risultanti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura ed espressamente a ciò delegati;
- i rappresentanti di Enti Pubblici o privati o imprese di maggiori dimensioni;
- i soggetti non Soci di comprovata professionalità.

23.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso, pena la decadenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per Legge.

23.6. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.

23.7. Qualora vengano meno uno o più degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica potranno provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione – nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e norma dell'art. 2386 c.c. – dei membri necessari; gli amministratori così cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. Venendo a mancare

oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

23.8. Il Consiglio, nella sua prima riunione presieduta dal Consigliere più anziano, provvede alla nomina, scegliendoli tra i componenti del Consiglio stesso, del Presidente e di uno o più Vice Presidenti. In questo secondo caso deve essere indicato il Vice Presidente vicario. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente vicario lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età. Il Consiglio può eleggere altresì un Amministratore Delegato.

23.9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al compenso deliberato dall'Assemblea, un rimborso delle spese vive sostenute e regolarmente documentate.

23.10. Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà determinare un apposito emolumento.

Articolo 24 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Convocazione – Quorum Deliberativo – Votazioni – Verbali

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, dal Presidente, sia nella sede sociale o altrove su tutto il territorio nazionale, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

24.2. La convocazione deve essere inviata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

24.3. Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

24.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, del Vice Presidente vicario o di altro Vice Presi-

dente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

24.5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

24.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

24.7. Le votazioni avvengono per scrutinio palese. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

24.8. Le deliberazioni riguardanti operazioni con parti correlate sono regolamentate dal Testo Unico Bancario e dall' art. 2391 bis del codice civile, le operazioni di interesse degli amministratori sono regolamentate dall'art. 2391 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione procede alla predisposizione di un apposito regolamento per quanto riguarda le deliberazioni con parti correlate o di interesse degli amministratori.

24.9. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

24.10. Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza se e in quanto i partecipanti siano identificati e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui è tenuta la riunione.

Articolo 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di Legge o di Statuto, sono riservate all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

25.1.1. deliberare sull'ammissione, sull'esclusione/decadenza e sul recesso dei Soci;

25.1.2. convocare le Assemblee ed eseguirne le deliberazioni;

25.1.3. proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo Statuto e l'adozione

di regolamenti inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci;

25.1.4. deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;

25.1.5. redigere il progetto di bilancio e una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

25.1.6. determinare gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Società;

25.1.7. approvare i piani strategici, industriali e finanziari e le politiche di gestione del rischio;

25.1.8. nominare, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni di controllo;

25.1.9. fissare l'ammontare delle quote di capitale della Società che il Socio deve sottoscrivere per accedere alla compagine sociale e fruire delle prestazioni sociali;

25.1.10. fissare le modalità operative e l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia e/o cogaranzia prestata e per gli altri servizi offerti dalla Società, della tassa di ammissione, dei contributi annuali, degli altri contributi specifici e dei rimborsi e corrispettivi, nonché stabilire le relative modalità di versamento;

25.1.11. deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso, esclusione o decadenza del Socio e disporre in merito alla liquidazione di ogni importo dovuto all'ex socio;

25.1.12. istituire i fondi rischi e depositi cauzionali, determinandone il funzionamento anche in appositi regolamenti;

25.1.13. decidere insindacabilmente in merito alla concessione e/o alla revoca delle garanzie in favore del Socio;

25.1.14. deliberare la stipula e/o il recesso e dare esecuzione alle Convenzioni ed agli accordi previsti dal presente Statuto nonché eseguire le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;

25.1.15. conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a Consiglieri, dipendenti della Società ed eventualmente anche a terzi. Non possono essere delegate le materie previste dagli artt. 2544 e 2381, comma 4° c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;

25.1.16. deliberare sulla nomina, sulle attribuzioni, sul trattamento economico e

sulla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale, nonché su proposta di quest'ultimo, sulle assunzioni, sulle promozioni, sui provvedimenti disciplinari e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di ogni ordine e grado;

25.1.17. deliberare tutti gli atti necessari all' attuazione dell' Oggetto Sociale;

25.1.18. accettare donazioni, lasciti, elargizioni di Associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica allo Statuto.

25.1.19. deliberare nel rispetto delle prerogative di esclusiva competenza assembleare sulle fusioni, nonché su quanto disciplinato dall'art. 13 ai commi 38–39–40–41–42 della Legge n. 326/2003;

25.1.20. accertare, valutare e decidere circa la completezza probatoria della documentazione relativa alla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali così come citati dall'art. 17 del presente Statuto, nonché dichiarare eventualmente la sospensione ovvero la decadenza dalla carica per mancanza dei previsti requisiti;

25.1.21. assicurare che i compiti e le responsabilità all' interno dell' organizzazione siano formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro ed appropriato, garantendo la separazione tra funzioni direttive e di controllo;

25.2. Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di deliberare in ordine alla partecipazione e rappresentanza della Cooperativa in consorzi provinciali, regionali e nazionali, a società cooperative, a società di capitali, contratti di rete, Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ed altri Enti che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività dei confidi.

25.3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare, istituendo un apposito Comitato Tecnico, l' esame delle richieste di prestazione di garanzia avanzate dai Soci e la revoca delle prestazioni concesse. È facoltà del Comitato Tecnico stabilire un proprio programma periodico di sedute. Il Comitato Tecnico è composto a rotazione da tre componenti del Consiglio di Amministrazione. È facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipare ai Comitati Tecnici. Possono altresì prendere parte al Comitato, con sola funzione consultiva e senza diritto di voto, rappresentanti di Istituti di Credito convenzionati o di Enti Pubblici e privati. Il comitato Tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei

suoi componenti con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del comitato stesso. Le votazioni sono palesi. A parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta. Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti. Le deliberazioni riguardanti operazioni con parti correlate sono regolamentate dal Testo Unico Bancario e dall'art. 2391 bis del codice civile, le operazioni di interesse degli amministratori sono regolamentate dall'art. 2391 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla predisposizione di un apposito regolamento per quanto riguarda il funzionamento del Comitato Tecnico.

25.4. Potrà inoltre istituire e/o sciogliere eventuali Comitati Tecnici che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività, fissandone le deleghe e i compiti in appositi regolamenti.

25.5. Al Consiglio spetta la nomina di un Direttore Generale al quale è affidata la direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché il governo della tecnostuttura.

Articolo 26 – Comitato Esecutivo

26.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile le proprie attribuzioni o parte di esse ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo o ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

26.2. Il Comitato Esecutivo è composto da non più di 3 (tre) consiglieri, di cui fanno parte di diritto il Presidente o il Vice Presidente vicario.

26.3. La delibera di nomina deve prevedere i compiti, le attribuzioni ed i compensi dei Consiglieri delegati.

26.4. Non possono essere delegate le materie previste dagli artt. 2544 e 2381, comma 4° c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Articolo 27 – Presidente – Poteri di rappresentanza

27.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento, ha la rappresentanza legale e la firma sociale. La sottoscrizione del Vice-Presidente vale come attestazione dell'impedi-

mento o dell'assenza del Presidente.

27.2. E' autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni, Enti Finanziari, Istituti di Credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

27.3. Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

27.4. Può effettuare compromessi e transazioni.

27.5. Ha la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle Assemblee delle società od Enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Articolo 28 – Direttore Generale

28.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, al quale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della società volte alla realizzazione degli obiettivi statuari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia nell' attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine può prendere parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e o altri Comitati Tecnici ove istituiti. Sovrintende inoltre al funzionamento della struttura operativa, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Società.

Allo scopo di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell' attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell' esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore Generale della Società apposita deleghe operative limitate a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell' Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale potrà inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione in ogni materia ed ambito non specificamente riservato all' Organo Amministrativo e/o Assembleare.

Articolo 29 – Collegio Sindacale

29.1. Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i compiti previsti dalle vigenti normative. In particolare, nel rispetto delle attribuzioni degli altri Organi e collaborando con essi, contribuisce ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare l'autonomia dell'impresa. Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative nonché l'efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi, del funzionamento dell'internal audit, del sistema informativo contabile.

29.2. Il Collegio Sindacale è formato da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea. Un Sindaco effettivo sarà di diritto nominato dal Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Amministrazione Regionale Siciliana.

29.3. La nomina del Presidente compete all'Assemblea.

29.4. I Sindaci possono essere scelti anche tra i non soci.

29.5. Essi durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

29.6. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco Effettivo, subentrano i Supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

29.7. Il compenso annuale dei Sindaci deve essere determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

29.8. Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società.

29.9. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante l'esercizio a due riunioni del Consiglio decade dalla carica.

29.10. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere regi-

strati in un apposito libro.

29.11. Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, e se eletti decadono d'ufficio, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

29.12. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso, pena la decadenza, dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti per Legge.

Articolo 30 – Controllo contabile

30.1. Il controllo contabile della Cooperativa è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione che abbia i requisiti di Legge o dal Collegio Sindacale. In quest'ultimo caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nell' apposito registro.

30.2. L'incarico ad un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione legale è conferito dall' Assemblea Ordinaria, su proposta del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

30.3. L'incarico di revisione legale ha la durata prevista dalla normativa vigente.

30.4. Il revisore legale o la società di revisione legale o il collegio sindacale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità¹ sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

30.5. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni degli artt. 2409 bis e seguenti del c.c. e dalle Leggi Speciali.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE – UTILI E RISERVE

Articolo 31 – Esercizio Sociale

31.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di Legge.

31.3. La relazione degli Amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell' art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della Società.

31.4. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l' Assemblea che deve discuterlo.

31.5. Il bilancio deve restare depositato in copia insieme alle relazioni degli Amministratori, e dei Sindaci e del revisore contabile/società di revisione nella sede della Società durante i 15 (quindici) giorni che precedono l' Assemblea e finchè sia approvato, per consentire ai Soci di prenderne visione.

Articolo 32 – Destinazione degli utili

32.1. Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

- il 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

32.2. E' vietata la distribuzione di utili ai Soci.

32.3. Affluiranno integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente agli apporti di Enti terzi.

32.4. Le riserve e la parte del Capitale Sociale formato ai sensi dell'art. 1, comma 881. Legge 29 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell'art. 3 della Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche e/o di disposizioni di futura emanazione, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i Soci sia durante la vita della Società, sia all' atto del suo scioglimento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE – NORME APPLICABILI

Articolo 33 – Scioglimento e liquidazione

33.1. L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i Poteri.

33.2. Il patrimonio della Società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell' economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 23 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24/11/2003 n. 326.

33.3. Quanto residua dall'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi sarà devoluto al fondo di garanzia regionale.

Articolo 34 – Norme applicabili

34.1. Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto e le disposizioni in materia di società cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni, loro successive modifiche ed integrazioni.

34.2. Ove non diversamente stabilito dal presente Statuto, si applicano le norme e le Leggi vigenti.

34.3. Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche sono soggetti all'approvazione da parte dell' Amministrazione Regionale Siciliana.

Articolo 35 – Foro

Per ogni controversia dovesse insorgere tra la cooperativa e i soci, ex soci, garanti e fidejussioni di questi ultimi, foro competente è quello del Tribunale di Ragusa, ogni altro foro, anche concorrente, escluso.

